

**INPS**

**DETERMINAZIONE N. 13 del 21 FEB. 2018**

**OGGETTO:** convenzione tra l'INPS e l'INAIL per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

**IL PRESIDENTE**

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la L. 20 marzo 1975, n. 70;

**Vista** la L. 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** l'art.7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**Visto** il DM del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il DPR 4 dicembre 2002, n.303 che ha regolamentato l'organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro che, in qualità di organo tecnico - scientifico del SSN, ha svolto compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazioni delle tecniche per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la salute e sicurezza sul lavoro, controllo, informazione, formazione e consulenza;

**Visto** l'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, che prevede la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo n.81/2008 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché dai dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre Amministrazioni Pubbliche;

**Visto** l'art.7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 luglio 2010, n.122, che ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

**Visto** il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 ottobre 2012 che trasferisce le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ISPESL all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" con riferimento agli artt. 50 e 52 relativi alla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ed al relativo accesso telematico e riutilizzo degli stessi per fini istituzionali;

**Viste** le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con determinazione commissariale n.126 del 24 luglio 2013;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

**Visto** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 25 maggio 2018;

**Considerato** che l'INPS, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, acquisisce ed elabora dati inerenti alla storia lavorativa dei lavoratori iscritti;

**Tenuto conto** che l'INAIL, in base al disposto di cui al citato art. 244 del D.lgs n. 81 del 2008, svolge funzioni di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e a tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS;

**Preso atto** che l'INPS ha già stipulato una convenzione, di pari oggetto, con l'INAIL, approvata con determinazione commissariale n. 38 dell'11 dicembre 2014, che è scaduta il 14 gennaio 2018;

**Preso atto** che la presente convenzione ha durata annuale, con validità dal 15 gennaio 2018 e può essere rinnovata, per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto;

**Preso atto** che per l'esecuzione della presente convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., non sono previsti oneri;

**Vista** la relazione predisposta dal Direttore generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

#### **DETERMINA**

di adottare l'allegata convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 244 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (di seguito denominato INPS o, congiuntamente all'INAIL, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale n.80078750587, rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, codice fiscale n.01165400589, (di seguito denominato "INAIL" o congiuntamente ad INPS "le Parti"), rappresentato dal Presidente prof. Massimo De Felice

**Premesso che**

il DPR 4 dicembre 2002, n.303 ha regolamentato l'organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro che, in qualità di organo tecnico - scientifico del SSN, ha svolto compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazioni delle tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la salute e sicurezza sul lavoro, controllo, informazione, formazione e consulenza;

l'art. 244 decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, prevede la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n.81/2008 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;

l'art.7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;

il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 ottobre 2012 trasferisce le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 50 e 52, prevede la disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ed il relativo accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni stesse;

il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 25 maggio 2018, regola i principi relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

l'INPS, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, acquisisce ed elabora dati inerenti alla storia lavorativa dei lavoratori iscritti;

l'INAIL, in base al disposto di cui all'art. 244 del D.lgs n. 81 del 2008, svolge funzioni di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e a tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS;

l'INPS ha già stipulato con l'INAIL una Convenzione approvata con determinazione commissariale n. 38 dell'11 dicembre 2014, per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo n. 81/2008, scaduta il 14 gennaio 2018;

### **Considerato quanto sopra,**

per il raggiungimento dei fini istituzionali, in attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, le Parti concordano:

### **Art.1 (Oggetto e finalità)**

L'INPS trasmette all'INAIL, in base al disposto dell'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., recante disposizioni per la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale, i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale con riferimento ai lavoratori contenuti negli elenchi forniti dallo stesso INAIL, per i

quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero sono stati valutati come soggetti a rischio in base all'attività lavorativa svolta.

Nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione dell'INAIL per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla costituzione del registro nazionale dei casi di tumori di sospetta origine professionale.

L'INPS rende disponibili i dati, anche personali, di cui all'allegato 1, così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

## **Art. 2 (Definizioni)**

Nell'ambito del testo e dell'allegato alla presente Convenzione si intendono per:

Codice: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;

CAD: il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;

Convenzione: il presente atto convenzionale;

Responsabile della Convenzione: soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;

Referente tecnico: soggetto preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;

Supervisore: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo della fornitura da parte degli utenti dell'ente di appartenenza;

Responsabile del trattamento dei dati: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati responsabile della gestione dell'accesso alla banca dati e del relativo trattamento.

## **Art.3 (Modalità di trasmissione)**

I dati di cui all'allegato 1 della presente Convenzione saranno richiesti dall'INAIL con cadenza non inferiore al semestre e trasmessi dall'INPS.

Per tali trasferimenti, le Parti adottano idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### **Art.4** **(Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione)**

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, sia l'INPS che l'INAIL, nominano il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del medesimo documento. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati negli allegati 2 e 3.

Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della stessa in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di:

- evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
- per sopravvenuta normativa.

Sia l'INPS che l'INAIL nominano un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste nella Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati negli allegati 2 e 3.

Rientra nei compiti dei Referenti tecnici garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei dati acquisiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui sono stati forniti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

L'INAIL nomina, altresì, un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte dei soggetti incaricati dall'INAIL. La nomina del

Supervisore va effettuata dal legale rappresentante dell'Ente. Nominativo e recapito del Supervisore sono riportati nell'allegato 3.

Rientra nei compiti del Supervisore comunicare all'Ente eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi dei dati non conformi ai fini istituzionali.

#### **Art. 5** **(Trattamento dei dati personali)**

L'INPS e l'INAIL, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INAIL assicura che i dati personali acquisiti ai sensi della presente Convenzione siano trattati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Ciascuna delle parti assicura che i dati di cui alla presente Convenzione saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, impartendo puntuali ed analitiche istruzioni.

#### **Art.6** **(Oneri economici)**

Per la presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del CAD, non sono previsti oneri.

#### **Art. 7** **(Durata)**

La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dal 15 gennaio 2018 e può essere rinnovata, per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.



## **Allegato 1: dati oggetto di fornitura**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dalle Parti in sede di stipula.

### **Dati inviati da INAIL a INPS**

- codici fiscali dei lavoratori per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero valutati come soggetti a rischio in base all'attività economica.
- Cognome
- Nome
- Giorno di nascita
- Mese di nascita
- Anno di nascita
- Sesso
- Comune di nascita (codice catastale)
- Comune di nascita (in chiaro)
- Provincia di nascita
- Indirizzo di residenza
- Cap di residenza
- Comune di residenza (in chiaro)
- Provincia di residenza
- Numero identificativo INAIL

### **Dati INPS da restituire a INAIL:**

#### Dati contributivi del lavoratore:

- Progressivo Inps
- Identificativo Inail
- data inizio periodo contributivo
- data fine periodo contributivo
- codice della contribuzione
- unità di misura della contribuzione
- numero di contributi per unità di misura della contribuzione
- matricola dell'azienda
- qualifica completa del lavoratore
- provincia di lavoro

#### Dati dell'azienda presso cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa:

- matricola azienda
- forma societaria
- ragione sociale
- indirizzo

- codice fiscale
- partita iva
- descrizione attività economica
- CSC
- Codice ATECO

Dati relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia del lavoratore (a partire dal 2011)

- codice fiscale del lavoratore
- data inizio malattia
- data fine malattia
- indicatore Inizio/Continuazione della malattia

## **Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:

Responsabile della Convenzione: Dott.ssa Cinzia Ferrara  
telefono 0659054708 email: [cinzia.ferrara@inps.it](mailto:cinzia.ferrara@inps.it)

Referente tecnico: Dott. Giuseppe Muscillo  
telefono 0659053111 email: [giuseppe.muscillo@inps.it](mailto:giuseppe.muscillo@inps.it)

### **Allegato 3: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INAIL**

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:

Responsabile della Convenzione: Dott. Sergio Iavicoli  
telefono 0694181405-404 email: s.iavicoli@inail.it

Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Ester Rotoli  
telefono 0654872055 email: e.rotoli@inail.it

Responsabile esecutore della Convenzione/Referente tecnico:  
Dott.ssa Stefania Massari  
telefono 0654872058 email: s.massari@inail.it

Supervisore: Dott.ssa Giuseppina Panichelli  
telefono 0654874467 email: g.panichelli@inail.it